



COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE
PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI

INDICE

CAPO I	5
MODALITA' DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI	5
TITOLO 1 - Disposizioni generali, definizioni e competenze	5
Articolo 1 – Oggetto del Regolamento	5
Articolo 2 – Forma di gestione	5
Articolo 3 – Finalità e obiettivi della gestione	6
Articolo 4 – Classificazione dei rifiuti	6
Articolo 5 - Competenze del Comune.....	7
Articolo 6 - Definizioni.....	8
Articolo 7 - Obblighi dei produttori di rifiuti.....	9
Articolo 8 - Divieti per i produttori di rifiuti	10
Articolo 9 - Obblighi dell'Ente Gestore.....	12
Articolo 10 - Ordinanze contingibili ed urgenti.....	12
Articolo 11 - Compostaggio domestico della Frazione umida e della Frazione verde.....	13
Articolo 12 – Trasporto rifiuti.....	13
TITOLO 2 - Le modalità del servizio di conferimento, raccolta e trasporto per garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuoverne il riciclaggio e il recupero	13
Articolo 13 - Flussi di rifiuto raccogliabili	13
Articolo 14 - Canalizzazione dei flussi; organizzazione del servizio di raccolta e conferimento	14
Articolo 15 - Contenitori stradali dedicati	17
Articolo 16 - Disposizioni relative a particolari categorie di rifiuti (beni durevoli, rifiuti sanitari, veicoli a motore, oli e grassi vegetali e animali esausti, beni in polietilene).....	18
Articolo 17 - Modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento	18
Articolo 18 - Estensione e frequenze del servizio di raccolta.....	18
Articolo 19 - Campagne di sensibilizzazione e informazione	19
Articolo 20 - Ordinanze e sistema sanzionatorio per il rispetto delle modalità di conferimento	19
TITOLO 3 - Gestione dei rifiuti da imballaggio	19
Articolo 21 - Definizioni e classificazioni	19
Articolo 22 - Gestione della raccolta dei rifiuti da imballaggio	19
TITOLO 4 - L'assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.....	20
Articolo 23 - I rifiuti assimilati nella gestione dei rifiuti urbani	20
Articolo 24 - Criteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani	20
TITOLO 5 - Norme per la gestione di particolari categorie di rifiuti.....	20
Articolo 25 - Gestione rifiuti provenienti da beni durevoli	20
Articolo 26 - Rifiuti sanitari, veicoli a motore.....	21
Articolo 27 - Modalità di raccolta dei rifiuti urbani e di produzione urbana pericolosi).....	21
Articolo 28 - Rapporti con il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti	21

Articolo 29 - Rapporti con il Consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene.....	21
TITOLO 6 - La gestione dello spazzamento e di altri servizi di igiene urbana.....	21
Articolo 30 - Spazzamento.....	21
Articolo 31 - Raccolta foglie.....	22
Articolo 32 - Asporto rifiuti da aree a verde pubblico.....	22
Articolo 33 - Recupero aree degradate.	22
Articolo 34 - Sgombero neve.	22
Articolo 35 - Aree mercatali	23
Articolo 36 - Aree occupate da pubblici esercizi e da spettacoli viaggianti.....	23
Articolo 37 - Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche.....	23
Articolo 38 - Attività di volantinaggio.....	23
Articolo 39 - Attività di carico e scarico di merci e materiali.....	24
Articolo 40 - Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche.....	24
Articolo 41 - Pulizia presso cave e cantieri.....	24
Articolo 42 - Rifiuti inerti	24
TITOLO 7: Norme per la gestione di rifiuti speciali	24
Articolo 43 - Oneri dei produttori e detentori di rifiuti speciali.....	24
Titolo 8 - Controlli e sanzioni.....	25
Articolo 44: Vigilanza e sanzioni.....	25
CAPO II	28
LA COPERTURA DEI COSTI DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI TRAMITE TARIFFA	28
TITOLO I - TARIFFA PER LA GESTIONE DEGLI R.S.U.....	28
Articolo 45 - Istituzione della tariffa per la gestione dei rifiuti.	28
Articolo 46 - Ambiti di applicazione della Tariffa	28
Articolo 47 - Tariffa per il pagamento del Servizio di Gestione dei rifiuti	28
Articolo. 48 - Divisione e componenti di costo della Tariffa	29
Articolo 49 - Modalità di calcolo della Tariffa - parte fissa - TF Errore. Il segnalibro non è definito.	
Articolo 50 - Modalità del calcolo della Tariffa - parte variabile - TV Errore. Il segnalibro non è definito.	
Articolo 51 - Presupposto ed esclusioni della parte fissa della Tariffa Errore. Il segnalibro non è definito.	
Articolo 52 - Soggetti passivi e soggetti responsabili della parte fissa della Tariffa.....	33
Articolo 53 - Computo della base imponibile della parte fissa della Tariffa..... Errore. Il segnalibro non è definito.	
Articolo 54 - Locali ed aree da comprendere nella parte fissa della Tariffa.....	34
Articolo 55 - Classificazione dei locali ed aree imponibili nella parte fissa della Tariffa.....	35
Categoria Descrizione.....	35
C 1 / 1	35
C 1 / 2	35
C 1 / 5	35

TITOLO II - DECORRENZA DELL'UTENZA, LOCALI ED AREE DA INSERIRE NELLA PARTE FISSA DELLA TARIFFA	36
Articolo 56 - Inizio, cessazione e variazione dell'occupazione o detenzione	36
Articolo 57 - Locali ed aree non utilizzate.....	37
Articolo 58 - Locali ed aree non tenuti al pagamento della parte fissa della Tariffa....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Articolo 59 - Esenzioni	38
TITOLO III - DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI.....	38
Articolo 60 - Agevolazioni e riduzioni	Errore. Il segnalibro non è definito.
Articolo 61 - Modalità per conseguire agevolazioni e riduzioni	39
Articolo 62 - Cumulo delle riduzioni	39
TITOLO IV - TARIFFA GIORNALIERA	39
Articolo 63 - Tariffa giornaliera.....	39
TITOLO V - DENUNCE, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO	40
Articolo 64 - Denunce.....	40
Articolo 65 - Accertamento e controllo	41
Articolo 66 - Modalità di determinazione, pagamento e riscossione della Tariffa.....	41
Articolo 67 - Rimborsi	41
Articolo 68 - Penalità	Errore. Il segnalibro non è definito.
Articolo 69 - Contenzioso	42
Articolo 70 - Obblighi degli uffici comunali	42
TITOLO IV - ABROGAZIONI E NORME TRANSITORIE E FINALI.....	42
Articolo 71 - Abrogazioni	42
Articolo 72 - Norme transitorie e finali	43
Articolo 73 – Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali.....	43
Articolo 74 - Entrata in vigore	43
ALLEGATO 1 (ART. 23, COMMA 4).....	43

CAPO I

MODALITA' DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

TITOLO 1 - Disposizioni generali, definizioni e competenze

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati nel territorio del Comune di Montecchio Maggiore, ai sensi dell'art.21 del D.Lgs 22/97 e dell'art. 7 della L.R. n. 3/2000, stabilendo, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità ed efficienza:

- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le norme atte a determinare, fin dal conferimento, le modalità di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, a partire dalla differenziazione dei flussi per favorire il recupero di materia ed energia dal trattamento dei rifiuti e a favorire lo smaltimento in condizioni di sicurezza dei rifiuti pericolosi;
- c) le norme per la determinazione delle modalità di gestione dei rifiuti da imballaggio stabilendo le modalità di raccolta che sono a carico del servizio pubblico (per gli imballaggi primari ed eventualmente secondari e terziari) e individuando obblighi a carico di ciascun operatore economico modalità di pagamento da parte dei produttori e dei distributori (ai sensi dell'art. 36, comma 2, punto a) del D.Lgs 22/97);
- d) i criteri per l'assimilazione quantitativa e qualitativa dei rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani;
- e) le norme per lo smaltimento dei rifiuti speciali;
- f) la modalità e periodicità del servizio di spazzamento delle aree pubbliche e di uso pubblico e le indicazioni per lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico, e sulle rive dei fiumi e corsi d'acqua;
- g) le norme per la gestione di particolari categorie di rifiuti;
- h) l'impostazione della manovra tariffaria per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, con i criteri di determinazione della tariffa;
- i) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e/o allo smaltimento.

Articolo 2 – Forma di gestione

1. Il Comune di Montecchio Maggiore provvede all'organizzazione e alla gestione del servizio relativo ai rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, nonché alla tutela igienico sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, in regime di privativa, nelle forme previste dal D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 23 del D.Lgs. 22/97.

2. Il soggetto operante verrà di seguito citato come Ente Gestore.

Articolo 3 – Finalità e obiettivi della gestione

1. L'organizzazione della raccolta per flussi differenziati costituisce la fase primaria del ciclo unico integrato di smaltimento finalizzata a perseguire il riciclo di materiali, la produzione di energia, la produzione di ammendante organico, la limitazione della produzione di rifiuti da trattare in modo distruttivo, lo smaltimento differenziato delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri RSU (Rifiuti Solidi Urbani).
2. L'intera gestione dei rifiuti è effettuata con differenziazione spinta dei flussi merceologici, con riferimento specifico ai seguenti criteri:
 - a) evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente assicurando la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) determinare le modalità del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiale ed energia;
 - c) ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio primari in sinergia con le altre frazioni merceologiche;
 - d) tutelare, in base alla normativa vigente, il paesaggio ed i siti di particolare interesse;
 - e) promuovere sistemi tendenti a ridurre la quantità e pericolosità dei rifiuti e tendenti a mantenere i rifiuti separati in "flussi distinti" secondo le categorie merceologiche favorendone così la reimmissione in circolo come materie prime e/o fonti energetiche.
3. Il servizio di raccolta differenziata sarà attuato con l'obiettivo di:
 - a) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali e ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale;
 - b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero, fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta, di materiali quali: carta, vetro, materiali metallici, plastica e legno, in altre parole frazioni di rifiuti urbani che, se raccolte in maniera tale da garantire un adeguato grado di purezza, consentono di attivare procedure di recupero/riciclaggio di risorse, riducendo la quantità di rifiuti urbani da inviare allo smaltimento;
 - c) incentivare la raccolta differenziata:
 - dei rifiuti recuperabili, che vanno canalizzati in ordine di preferibilità:
 - 1) verso il riciclaggio e il compostaggio, con recupero di materia;
 - 2) verso il recupero energetico;
 - dei rifiuti riutilizzabili individuandone le destinazioni di riutilizzo;
 - dei rifiuti non recuperabili da avviare a trattamento controllato;
 - d) contenere i costi di raccolta in equilibrio con i benefici derivanti.
4. Il Comune si propone di raggiungere e superare gli obiettivi minimi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani previsti dal D.Lgs 22/97 e dalle altre norme statali e regionali in materia nei tempi ivi indicati.
5. Per quanto riguarda i rifiuti speciali e pericolosi i produttori sono tenuti ad uno smaltimento controllato a norma di legge, cercando di privilegiare le forme possibili di recupero.

Articolo 4 – Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini del presente regolamento per "rifiuto" si intende qualsiasi sostanza che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A del D.Lgs. 22/97 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso di disfarsi o abbia l'obbligo di disfarsi.
2. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.

3. Sono Rifiuti Urbani (RU):
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 22/97;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
4. Sono classificati Rifiuti Speciali i seguenti tipi di rifiuti:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali ed artigianali;
 - d) i rifiuti da attività commerciali;
 - e) i rifiuti da attività di servizio;
 - f) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - g) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
 - h) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - i) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
 - j) il combustibile derivato da rifiuti qualora non rivesta le caratteristiche qualitative individuate da norme tecniche finalizzate a definirne contenuti compatibili con la tutela ambientale.
5. Sono Rifiuti Pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato A sulla base degli allegati G,H ed I del D.Lgs. 22/97.

Articolo 5 - Competenze del Comune

2. Al Comune compete:
 - a) l'attività di smaltimento dei RSU, in tutte le singole fasi, compresa la pulizia e lo spazzamento di tutte le aree pubbliche e ad uso pubblico-salva diversa previsione in base a convenzioni urbanistiche;
 - b) adoperarsi perchè nello studio degli strumenti urbanistici, in relazione alle esigenze del servizio di smaltimento rifiuti, siano previste le necessarie dotazioni infrastrutturali necessarie ad una corretta gestione e trattamento dei rifiuti, quali ad es. :
 - piazzole ed aree per il posizionamento e il corretto inserimento nel tessuto urbano di cassonetti, cassoni o altri contenitori (che hanno i requisiti di "arredo urbano obbligatorio");
 - aree funzionali al trattamento dei rifiuti, in accordo con la pianificazione di livello provinciale e conformemente alla vocazione dei siti;
 - la raccolta di tutti i dati inerenti alle attività di cui sopra per il successivo eventuale inoltrare alla ditta che gestisce il servizio, alla Provincia e alla Regione;
 - c) l'attività informativa nei confronti dei cittadini;
 - d) approvare i progetti di bonifica dei siti inquinati;
 - e) la facoltà di istituire servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati.
3. Nella gestione dei rifiuti il Comune può avvalersi della collaborazione di associazioni di volontariato senza scopo di lucro.

4. La privativa comunale non si applica:
- a) alle attività di recupero dei rifiuti di cui al comma 11 dell'art. 22 (accordi di programma con Ministero Ambiente e Industria per operazioni di recupero in zona industriale);
 - b) alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.

Articolo 6 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni:

bio-pattumiera: bidoncino e/o bidone –nel caso delle grandi utenze- fornito dal Comune per la raccolta e conferimento della Frazione organica (FORSU);

bidone per Frazione secca: bidone fornito dal Comune per la raccolta e conferimento della Frazione secca;

centro comunale di riciclaggio (CCR): zona recintata e presidiata, dotata dei necessari contenitori per il conferimento differenziato, da parte degli utenti, di tutte le tipologie di rifiuti come vetro-alluminio, plastica, carta-cartone, ferro, inerti, RUI, beni durevoli, RUP (diversi tipi) e altro;

conferimento: operazioni e modalità attraverso le quali i rifiuti vengono trasferiti dai luoghi di detenzione ai dispositivi e attrezzature di raccolta, in altre parole consegnati a trasportatore debitamente autorizzato o all'Ente Gestore;

contenitore: recipiente in grado di accogliere i rifiuti conferiti dal produttore distinti per Frazione organica (FORSU - detta anche frazione umida), Frazione secca e Rifiuti riciclabili, quali le campane per la raccolta della plastica, vetro ed alluminio ed altri contenitori che debbono in ogni caso rispettare norme igienico-sanitarie per evitare danni alla salute;

deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti;

detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;

Frazione secca: rifiuti urbani e assimilati indifferenziati che non rientrano nelle altre categorie specificate;

Frazione umida (FORSU): frazione organica dei rifiuti urbani composta da:

- a) rifiuti organici domestici (scarti di cucina, ecc.) provenienti da utenze domestiche e da grandi produttori della ristorazione;
- b) scarti dei mercati ortofrutticoli;

Frazione verde: scarti della manutenzione del verde pubblico e privato;

gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;

luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;

produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;

raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;

raccolta porta a porta: raccolta dei Rifiuti Urbani e Speciali Assimilati a domicilio secondo modalità e tempi fissati dall'Ente Gestore;

raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

recupero: le operazioni previste nell'allegato C del D.Lgs 22/97;

rifiuti cimiteriali: i rifiuti provenienti da:

- a) ordinaria attività cimiteriale (i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami e materiali lapidei, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse);

- b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
- c) esumazioni ed estumulazioni straordinarie;

Rifiuti di Imballaggi: quei prodotti adibiti;

- a) a contenere;
- b) a proteggere;
- c) consentire la manipolazione e consegna dal produttore all'utente;
- d) assicurare la presentazione

di determinate merci.

Vengono suddivisi in:

- 1) imballaggi primari o imballaggi per la vendita per l'utente finale e per il consumatore;
- 2) imballaggi secondari o imballaggi multipli concepiti per raggruppare un certo numero di unità di vendita;
- 3) imballaggi terziari o imballaggi per il trasporto.

Rifiuti Urbani Beni Durevoli: sono costituiti dagli elettrodomestici, beni informatici e dagli altri analoghi oggetti di comune uso domestico provenienti da insediamenti civili o commerciali.

Rifiuti Urbani Ingombranti (RUI): i beni di arredamento provenienti da insediamenti civili o commerciali;

Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP): i rifiuti urbani domestici costituiti da:

- a) prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" (tossico) e/o "F" (infiammabile), quali ad es. vernici, solventi, fitofarmaci e relativi contenitori;
- b) prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati;
- c) pile e accumulatori;
- d) lampade a scarica (neon) e tubi catodici.

smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B del D.Lgs. 22/97;

spazzamento: operazione specificamente rivolta alla rimozione ed all'asporto dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche o strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico;

stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B del D.Lgs. 22/97 nonché le attività di recupero consistenti nella messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C del D.Lgs. 22/97;

trasporto: operazioni ed attività connesse al trasferimento dei rifiuti dai dispositivi di raccolta o dai luoghi di detenzione iniziale fino agli impianti di riciclaggio e/o recupero o stoccaggio definitivo (discarica).

Articolo 7 - Obblighi dei produttori di rifiuti

1. I Rifiuti Urbani, Domestici o Assimilati devono essere tenuti all'interno dei locali di produzione fino al momento del conferimento e dovranno essere conservati in modo tale da evitare qualsiasi dispersione di liquidi e di odori.
2. Il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto ad ammassare in modo distinto le diverse frazioni dei Rifiuti Urbani Domestici e Assimilati, compresi i rifiuti da imballaggi primari e conferirli, sempre in maniera distinta, agli appositi servizi di raccolta, secondo le modalità indicate dal presente regolamento e dall'Ente Gestore.
3. Il conferimento dei rifiuti urbani è regolato dalle seguenti norme:
 - a) il FORSU va immesso nei sacchetti conformi trasparenti con scritta "Comune di Montecchio Maggiore" ed inserito nella bio-pattumiera distribuita dal Comune per il contenimento nei luoghi di produzione del materiale raccolto e conferimento al servizio di raccolta;
 - b) la Frazione secca va immessa nei sacchetti conformi gialli con scritta "Comune di Montecchio Maggiore-rifiuto secco non riciclabile" ed inserito nel bidone distribuito dal Comune per il contenimento nei luoghi di produzione del materiale raccolto e conferimento

- al servizio di raccolta;
- c) l'acquisto dei suddetti sacchetti avviene presso le sedi e con le modalità indicate dall'Amministrazione Comunale;
 - d) le utenze sono tenute a posizionare i contenitori, i sacchetti della Frazione secca ed i rifiuti cartacei (limitatamente al centro abitato ove viene svolta la raccolta porta a porta) davanti alla propria abitazione, in maniera ben visibile e in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale nonché ogni disturbo per la popolazione, non prima della sera precedente alla raccolta. Entro la giornata i contenitori svuotati vanno ricondotti all'interno della proprietà;
 - e) fino al giorno fissato per il conferimento i rifiuti, suddivisi per tipologia, devono essere custoditi all'interno delle proprietà in modo da non recare danno al vicinato o essere causa di problemi igienico sanitari per formazione di odori o attrazione di animali molesti;
 - f) devono essere chiusi gli sportelli o coperchi dei contenitori dopo l'uso;
 - g) i bidoni in dotazione devono essere puliti, lavati e disinfettati al fine di evitare emanazione di odori molesti e/o proliferazione di larve e batteri;
 - h) nel caso di conferimento della Frazione secca e umida i sacchetti devono essere ben chiusi in modo da non attirare gli animali che potrebbero danneggiarli, spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse;
 - i) gli imballaggi, tra i quali cartoni, bottiglie di plastica e tetrapak, devono essere preventivamente ridotti di volume;
 - j) i rifiuti riciclabili (tra i più importanti gli imballaggi primari in vetro-alluminio e plastica, RUP) devono essere immessi nei contenitori ad essi preposti presso le isole ecologiche, CCR o altre aree predisposte dall'Ente Gestore evitando l'imbrattamento dei cassonetti e la produzione di odori molesti;
 - k) i materiali taglienti e/o che possano costituire un pericolo per gli operatori addetti alla raccolta (es. aghi, lastre di vetro, ecc.) devono essere resi innocui (ad es. mediante avvolgimento protettivo) prima del conferimento.
4. Ciascuna "frazione" di Rifiuto dovrà essere conferita "solo" nel contenitore ad essa predisposto.
5. I produttori di RSU sono tenuti a conferire separatamente con le modalità indicate dall'Amministrazione Comunale in relazione alle metodiche di gestione del servizio i materiali per i quali i flussi di raccolta sono organizzati in modo differenziato, in altre parole è obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata.
6. Gli esercizi commerciali che danno vita al mercato settimanale all'aperto devono lasciare pulita l'area messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale. La gestione dei rifiuti di imballaggio, con particolare riferimento agli imballaggi secondari e terziari deve essere effettuata secondo le modalità previste dalla normativa specifica vigente in materia.

Articolo 8 - Divieti per i produttori di rifiuti

1. In relazione alle diverse tipologie di raccolte differenziate istituite nessun oggetto o materiale potrà essere conferito in contenitori diversi da quello al quale è destinato.
2. E' vietato l'abbandono, lo scarico ed il deposito non autorizzato di qualsiasi tipo di rifiuto, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti, su tutte le aree pubbliche e private nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido nelle acque superficiali e sotterranee ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 22/97.
3. E' inoltre vietato:
 - a) Utilizzare un bidone per il secco e/o l'umido diverso da quello fornito dal Comune;
 - b) Depositare sacchetti conformi contenenti FORSU e Frazione secca per il conferimento senza utilizzare rispettivamente il bidone dell'umido e quello del secco forniti dal Comune;
 - c) Utilizzare il bidone del secco per rifiuti umidi e viceversa;

- d) Utilizzare sacchetti del secco (seppur conformi) per l'umido e viceversa;
 - e) All'interno del sacchetto conforme contenere o raggruppare la frazione del secco e/o dell'umido in shoppers non trasparenti, sacchi o comunque con qualsiasi altro mezzo o astuzia oscurarne il contenuto allo scopo di impedire la primaria e sommaria ispezione visiva da parte dell'operatore dell'Ente Gestore;
 - f) Esporre sacchetti o bidoni di rifiuti sulla pubblica via in giorni diversi e/o fuori degli orari stabiliti dal Comune o previsti dall'Ente Gestore;
 - g) Conferire il rifiuto ingombrante secco di origine domestica o bene durevole in luoghi diversi rispetto i Centri Comunali di Riciclaggio;
 - h) Abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo (anche se riciclabili) su area pubblica o ad uso pubblico presso le campane stradali per la raccolta differenziata (vetro, plastica, Rup, ecc...) e/o gli altri contenitori predisposti, fatti salvi il collocamento lungo la pubblica via in corrispondenza di locali e aree serviti e negli orari predisposti dei contenitori e/o dei sacchi conformi contenenti i rifiuti per i quali il servizio è organizzato con la raccolta "porta a porta";
 - i) Abbandonare rifiuti indifferenziati su area pubblica o ad uso pubblico;
 - j) Usare impropriamente le campane della raccolta differenziata introducendo rifiuti diversi rispetto quelli cui tali contenitori sono specificatamente destinati;
 - k) Imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta, gomma da masticare e simili), escrementi di animali, spandimento di olio e simili;
 - l) Conferire rifiuti indifferenziati all'interno del sacchetto e/o bidone del secco e/o dell'umido e/o degli altri contenitori destinati alla raccolta differenziata porta a porta;
 - m) Conferire rifiuti riciclabili e/o recuperabili (ad es. vetro, bottiglie di plastica, ecc) nella Frazione secca e/o umida;
 - n) Eludere le disposizioni sulla raccolta differenziata spinta depositando o abbandonando i rifiuti urbani all'interno o presso i cestini stradali;
 - o) Danneggiare le attrezzature del servizio di gestione dei rifiuti;
 - p) Spostare i contenitori per la raccolta dei rifiuti;
 - q) Intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolino il servizio stesso;
 - r) Conferire dei rifiuti accesi, non completamente spenti o tali da provocare danni;
 - s) Smaltire rifiuti pericolosi al di fuori delle norme di cui al D.Lgs. 22/97;
 - t) Conferire rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani al servizio smaltimento senza avere stipulato apposita convenzione con la gestione del servizio;
 - u) Abbandonare su area pubblica o di uso pubblico volantini pubblicitari o di informazione;
 - v) Incenerire rifiuti di qualunque tipo, anche se costituiti unicamente da "frazione verde" (sfalci, patate, fougliame, ramaglie), salvo i residui cartacei in camini e stufe e quanto previsto dall'art. 8, primo comma lettera c), D.Lgs. 22/97;
 - w) Miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi;
 - x) Conferire rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale;
 - y) Accedere, conferire e abbandonare dei rifiuti a fianco o nelle prossimità del CCR quando queste sono chiuse o non presidiate;
 - z) Introdurre rifiuti di qualsiasi genere, compreso quelli conseguenti all'attività di spazzamento delle singole proprietà, nei pozzetti e nelle caditoie stradali.
4. E' fatto divieto di trattamento dei rifiuti secondo modalità che possano recare danno all'ambiente, percolazioni in acque superficiali, pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
5. E' vietata l'attivazione di iniziative di raccolta differenziata di rifiuti urbani da parte di privati, Enti o imprese pubbliche e private.

Articolo 9 - Obblighi dell'Ente Gestore

1. Il gestore del servizio in fase di raccolta è tenuto a rispettare i seguenti obblighi:
 - presenza di 2 operatori per carichi superiori a 30 kg;
 - rispetto di tutte le altre norme della 626/94 sui dispositivi di protezione individuale e quant'altro;
 - dotazione di veicoli con guida a destra nel caso delle nuove acquisizioni finalizzate alla raccolta a sacco domiciliare;
 - dovranno essere evitati (mediante adeguata manutenzione e/o dotazione dei mezzi) spandimenti sulla sede strade di rifiuti o di percolati che da essi abbiano origine. Dovrà, inoltre, essere contenuto il sollevamento della polvere, ridotta al minimo consentito la rumorosità ed adeguata l'emissione di gas di scarico entro i valori consentiti dalle disposizioni di legge;
 - dovranno essere utilizzati mezzi dotati di cassone stagno e le operazioni di trasporto dovranno essere condotte in modo tale da evitare perdite anche parziali del carico;
 - eventuali operazioni di travaso dei rifiuti dovranno essere condotte in aree appositamente indicate dalla ditta che gestisce il servizio di raccolta in accordo con l'Amministrazione Comunale;
 - ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di trasporto dei rifiuti urbani e degli altri tipi di rifiuti durante l'operazione di raccolta e di trasferimento all'impianto di smaltimento e/o recupero/riciclaggio;
 - il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione assicurino il rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie;
 - i veicoli utilizzati per la raccolta e il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della Strada, a quelle previste da ogni altra normativa vigente in materia ed a quelle applicabili nel territorio Comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento di un Servizio di pubblico interesse (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione, ecc. per lo stretto tempo necessario allo svolgimento del servizio cui sono adibiti).
2. Nella gestione del Centro Comunale per il Riciclaggio (CCR) dovranno essere adottati i seguenti accorgimenti:
 - i materiali dovranno essere conferiti e custoditi separatamente in base alla loro tipologia;
 - i contenitori di grandi dimensioni (navette o scarrabili) dovranno essere conformati in modo tale da evitare ristagni o dilavamento di acque piovane;
 - è vietato qualsiasi deposito di materiale sfuso, con la sola ed eventuale eccezione del materiale verde ligneo cellulosico.
3. L'Ente Gestore dovrà provvedere a pubblicizzare tutte le iniziative di Raccolta Differenziata autorizzate, mettendo in particolare risalto l'attivazione di nuovi servizi, la modifica di servizi esistenti o precisazioni riguardo servizi esistenti ma utilizzati male o scorrettamente dall'utenza. Nelle campagne pubblicitarie, l'Ente Gestore dovrà utilizzare un linguaggio semplice e conciso e figure facilmente interpretabili.
4. Potranno essere attivate forme sperimentali di Raccolta Differenziata sia finalizzate alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei Rifiuti, sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico.

Articolo 10 - Ordinanze contingibili ed urgenti

1. Per situazioni eccezionali ed urgenti il Sindaco può emettere, ai sensi e con le modalità previste dalle vigenti normative, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purchè non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e per l'ambiente.
 2. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente ed al Ministro della Salute entro
- Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani

tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

Articolo 11 - Compostaggio domestico della Frazione umida e della Frazione verde.

1. Il Comune consente e favorisce il corretto compostaggio domestico della Frazione organica dei Rifiuti Urbani domestici, in particolare per le abitazioni poste nelle zone non interessate dal servizio di raccolta stradale della FORSU.
2. Le utenze dotate di giardino o di un piccolo spazio verde esterno all'abitazione possono separare dagli altri rifiuti la frazione organica domestica (resti dei pasti e vegetali, gli scarti di potature, sfalci e altre attività di giardino) e compostarla "in proprio". Il compostaggio domestico può avvenire, purchè risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali Cumulo, Silos di compostaggio, Composter o altra metodica idonea) in relazione alle caratteristiche qualitative ed alle proporzioni del materiale da trattare (frazione umida e verde), tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dar luogo ad emissioni di odori sgradevoli e/o proliferazione di animali nocivi/molesti.
3. Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla Frazione Umida e Verde dei rifiuti prodotti dal proprio nucleo familiare ed utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto, giardino e fioriere.
4. Durante la gestione della struttura di compostaggio devono essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:
 - ❖ provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale;
 - ❖ assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
 - ❖ seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

Articolo 12 – Trasporto rifiuti.

1. Nel trasporto di rifiuti si deve aver cura di evitare spandimenti sulla strada di rifiuti e/o percolato e/o perdere parte del carico.

TITOLO 2 - Le modalità del servizio di conferimento, raccolta e trasporto per garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuoverne il riciclaggio e il recupero

Articolo 13 - Flussi di rifiuto raccogliibili

1. Nell'ambito dei rifiuti urbani l'organizzazione del servizio di raccolta potrà prevedere la separazione dei seguenti flussi di rifiuto:

RUR (rifiuti urbani riciclabili)

- carta da utenze domestiche
- imballaggi in carta e cartone
- imballaggi primari in vetro, metallo e plastica
- prodotti tessili e abiti
- altri materiali riciclabili

RUAP (rifiuti urbani e assimilati pericolosi)¹

- vernici, inchiostri, adesivi
- solventi
- prodotti fotochimici
- pesticidi
- tubi fluorescenti ed altri contenitori di mercurio
- medicinali
- batterie e pile

RUANP (rifiuti urbani e assimilati non pericolosi provenienti dalla raccolta differenziata)

- oli e grassi
- altri tipi di metalli
- altri tipi di plastica
- legno

RIFIUTI UMIDI

Rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio, che si dividono in:

- rifiuti organici domestici;
- rifiuti organici prodotti dalle grandi utenze (mercatali, commerciali e ristorazione collettiva);
- rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti dai cimiteri)

RIFIUTI SECCHI

I rifiuti urbani e assimilati indifferenziati che non rientrano nelle altre categorie specificate

ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTI

- rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- rifiuti speciali assimilati, cioè rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi diversi da quelli adibiti a civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità.
- rifiuti di particolari categorie di cui al titolo 5;

Articolo 14 - Canalizzazione dei flussi; organizzazione del servizio di raccolta e conferimento

1. Le attività di smaltimento dei RSU sono svolte dal Comune secondo modalità atte ad assicurare la raccolta differenziata. Il sistema deve essere finalizzato a responsabilizzare i cittadini fin dal momento di conferimento.

2. L'organizzazione (e/o destinazione consentita) dei rifiuti potrà prevedere il seguente flusso di raccolta:

1. RUR (rifiuti urbani riciclabili)

1.1 Carta da utenze domestiche

- Raccolta attraverso contenitori stradali

e/o

raccolta domiciliare porta a porta:

- E' consentita la combustione domestica interna (in camino e stufe), se non associata a materiali nocivi;

- E' consentito l'utilizzo parziale nel compostaggio domestico;

¹ Codice 20 allegato "A" del Dlgs 22/97

1.2 imballaggi in carta e cartone

- Raccolta porta a porta presso le attività commerciali

In questo caso l'utenza è tenuta a confezionare il materiale (legatura con spago, senza utilizzare leganti di plastica o metallici; piegatura cartoni)

Il pagamento del servizio è a carico di distributori e utilizzatori di imballaggi, riuniti nel Consorzio nazionale imballaggi (di seguito: CONAI). In attesa della operatività dell'accordo il Comune sosterrà le spese con diritto di rivalsa sul CONAI.

E' consentita combustione domestica interna (camino, stufe), se non associati a materiali nocivi

E' consentito l'utilizzo parziale nel compostaggio domestico

- raccolta presso il Centro Comunale per il Riciclaggio (CCR).

1.3. imballaggi primari in vetro, metallo e plastica

- Raccolta attraverso contenitori stradali

e/o

- raccolta presso il Centro Comunale per il Riciclaggio (CCR)

Il pagamento di questa parte di servizio è a carico del CONAI. In attesa della operatività dell'accordo il Comune sosterrà le spese con diritto di rivalsa sul CONAI.

2 RUAP (rifiuti urbani e assimilati pericolosi)

2.1 Vernici, inchiostri, adesivi:

- consegna diretta presso il CCR;

2.2 Solventi:

- consegna diretta presso il CCR;

- consegna a rivenditori

2.3 Prodotti fotochimici:

- consegna diretta presso il CCR;

- consegna a rivenditori

2.4 Pesticidi e presidi per l'agricoltura

- consegna diretta presso il CCR solo per i contenitori;

- consegna a rivenditori o consorzio agrario

2.5 Tubi fluorescenti ed altri contenitori di mercurio

- consegna diretta presso il CCR

2.6 Olio meccanico

- consegna diretta presso il CCR

- consegna a rivenditori

- consegna al consorzio oli usati

3 RUANP (rifiuti urbani e assimilati non pericolosi provenienti dalla raccolta differenziata)

3.1 Oli a uso alimentare e per auto:

- consegna diretta presso il CCR

- consegna a rivenditori

- consegna al consorzio oli usati

3.2 Medicinali:

- consegna diretta presso il CCR

- farmacie e gabinetti medici;

- contenitori stradali

3.3 Batterie e pile:

- consegna diretta presso il CCR

- consegna a rivenditori

- contenitori stradali

3.4 Altri tipi di plastica

- consegna diretta presso il CCR

3.5 Legno

- consegna diretta presso il CCR

4 RIFIUTI UMIDI

4.1 Rifiuti organici domestici;

- raccolta domiciliare a sacco

e/o contenitori grandi utenze

e/o

- compostaggio domestico;

E' consentito l'utilizzo degli scarti organici per il mantenimento animali domestici.

Alle utenze domestiche viene distribuito da parte del Comune un secchiello (bio-pattumiera), all'interno del quale va posizionato il sacchetto conforme, per la raccolta sulla proprietà privata del materiale di scarto e per il conferimento del rifiuto umido all'Ente Gestore.

Alle utenze condominiali inoltre vengono distribuiti da parte del comune uno o più contenitori di capacità adeguata, all'interno dei quali vanno raccolti i sacchetti conformi dei condomini, per la raccolta sulla proprietà privata del materiale di scarto e per il conferimento del rifiuto umido all'Ente Gestore.

La raccolta dei rifiuti organici domestici avviene a sacco porta a porta con la frequenza che sarà stabilita dalla Giunta comunale, o quella stabilita nella eventuale convenzione di affidamento del servizio.

4.2 Rifiuti organici prodotti dalle grandi utenze (mercatali, commerciali e ristorazione collettiva):

- raccolta domiciliare a mezzo bio-contenitore di adeguata volumetria fornito dall'Amministrazione Comunale;

E' consentito l'utilizzo degli scarti organici per il mantenimento animali domestici.

Alle attività di ristorazione e commerciali produttrici di frutta e verdura verrà distribuito, da parte del Comune, un bio-contenitore in dotazione, il cui lavaggio, manutenzione e sanificazione sono a carico dell'utenza.

Il bio-contenitore deve essere tenuto sulla proprietà privata, ed esposto solo il giorno della raccolta.

La frequenza di raccolta sarà la stessa prevista per le utenze domestiche.

4.3 Rifiuti derivanti dalla manutenzione (erba, fogliame e ramaglie) inclusi i rifiuti verdi provenienti dai cimiteri:

- conferimento diretto al CCR;

e/o

- compostaggio domestico.

Gli addetti alla manutenzione dei cimiteri sono tenuti ad assicurare la separazione degli scarti vegetali da altri materiali estranei (lumini, involucri di plastica, ecc.) e a canalizzarne il conferimento al CCR. Devono essere escluse le corone, troppo voluminose e frammiste a materiali estranei non compostabili.

5 RIFIUTI SECCHI

5.1 La raccolta dei rifiuti urbani e assimilati indifferenziati che non rientrano nelle altre categorie specificate è a sacco porta a porta e avviene con frequenza quantomeno settimanale.

Alle utenze domestiche viene distribuito da parte del Comune un contenitore da Lt. 120 circa per la raccolta sulla proprietà privata del materiale di scarto e conferimento sulla pubblica via del rifiuto secco. Alle utenze condominiali inoltre vengono distribuiti da parte del comune uno o più contenitori di capacità adeguata per il contenimento sul proprio fondo del materiale raccolto e conferimento all'Ente Gestore del rifiuto secco.

Le utenze sono tenute:

•a posizionare il contenitore (che verrà successivamente lasciato sul posto e ritirato a cura

dell'utenza), con all'interno i sacchetti conformi, lungo la pubblica strada prima del passaggio del servizio di raccolta;

•ad inserire nei sacchetti conformi per il rifiuto secco i rifiuti sanitari non classificati come speciali e/o pericolosi ed i pannolini.

5.2 Rifiuti secchi ingombranti di origine domestica e beni durevoli.

I cittadini sono tenuti a conferire i rifiuti ingombranti o direttamente presso il CCR o su chiamata presso il recapito telefonico indicato da Comune.

6 ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTI

6.1 Rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e altri rifiuti urbani

I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade sono raccolti a cura del Comune secondo le frequenze e con le modalità stabilite, e avviati a discarica.

6.2 I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni sono raccolti in contenitore chiuso mobile posizionati presso i cimiteri.

6.3 Rifiuti speciali assimilati, cioè rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi diversi da quelli adibiti a civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità.

Il servizio di raccolta dei rifiuti speciali assimilati, cioè rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi diversi da quelli adibiti a civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità (v. TITOLO 4) si integra con quello di raccolta dei rifiuti urbani ed ha quindi le modalità descritte più sopra per le varie frazioni.

3. L'Ente Gestore potrà modificare, a seguito di formale provvedimento del Comune, i criteri di separazione, anche in relazione alle attrezzature disponibili.

4. L'Ente Gestore, in accordo con il Comune, provvede a definire le modalità di esecuzione del Servizio di Raccolta Differenziata favorendo le tecniche di raccolta che permettono di contenere i costi energetici e di gestione e il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'art. 24 del D.Lgs. 22/97.

Articolo 15 - Contenitori stradali dedicati

1. I contenitori stradali devono essere dislocati in spazi, ove possibile opportunamente allestiti, tali da garantire l'igienicità, l'agevolezza delle operazioni di conferimento dei rifiuti e di svuotamento, la salvaguardia delle esigenze di circolazione e di traffico, nonché l'armonico inserimento con altre opere di arredo urbano, senza creare barriere architettoniche.

2. I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.

3. I contenitori per la raccolta dei rifiuti sono collocati in area pubblica o privata soggetta ad uso pubblico a cura del Comune e/o dell'Ente Gestore del servizio.

4. E' vietato parcheggiare autoveicoli in prossimità di cassonetti e campane, in posizioni tali da recare intralcio o addirittura impedire le operazioni di svuotamento e lavaggio dei contenitori stessi in condizioni di sicurezza.

5. In caso di interventi di risistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, devono essere previsti gli spazi e i contenimenti per i cassonetti degli RSU riutilizzabili, sulla base di standards proposti dal competente Settore del Comune in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia, al numero degli utenti e alla destinazione degli insediamenti da servire.

6. La posizione di ogni cassonetto e di ogni campana su tutto il territorio comunale, nonché eventuali modifiche a tale posizione, sono stabilite dal competente Settore del Comune sentito l'Ente Gestore.

7. L'Ente Gestore dovrà porre particolare cura nello svuotamento dei contenitori stradali e campane, provvedendo altresì ad asportare tutti i rifiuti eventualmente depositati attorno agli stessi, nonché alla pulizia ed eventuale disinfezione del suolo e degli stessi contenitori.

Articolo 16 - Disposizioni relative a particolari categorie di rifiuti (beni durevoli, rifiuti sanitari, veicoli a motore, oli e grassi vegetali e animali esausti, beni in polietilene)

1. La gestione dei rifiuti composti da beni durevoli (che sono rifiuti urbani ingombranti: frigoriferi, surgelatori e congelatori; televisori; computers; lavatrici e lavastoviglie; condizionatori d'aria), i rifiuti sanitari e i veicoli a motore (rifiuti speciali la cui gestione va sottoposta a particolari cautele), gli oli e i grassi vegetali e animali esausti, i beni in polietilene diversi dagli imballaggi, va fatta tenendo presente le indicazioni di cui agli art. da 44 a 48, di cui al Titolo III del Dlgs 22 / 97.

Articolo 17 - Modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento

1. Come disposto dall'art.21, comma 2, lettera f) del D.Lgs 22/97 i Comuni devono provvedere alla pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero o allo smaltimento.

2. Le pesate vengono effettuate sulla pesa presente presso i CCR o con le modalità concordate tra l'Amministrazione Comunale e l'Ente Gestore.

Articolo 18 - Estensione e frequenze del servizio di raccolta

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti è esteso a tutto il territorio comunale. Possono eventualmente fare eccezione le zone del territorio più isolate e vocate per la pratica del compostaggio domestico, che possono essere escluse dalla raccolta della frazione umida, in quanto hanno la possibilità di realizzare l'autocompostaggio con maggiore facilità, consentendo un risparmio sull'organizzazione e sui costi del servizio.

2. Il servizio verrà svolto con le frequenze stabilite dalla Giunta comunale o nella convenzione di affidamento del servizio.

3. La raccolta avviene di norma dalle prime ore mattutine della giornata sino all'ultimazione delle utenze da servire. Modifiche alla sua tempistica potranno essere apportate mediante ordinanza sindacale in base alle esigenze del servizio, cercando sempre - nei limiti del possibile - di tenere conto delle esigenze dell'utenza.

4. Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del presente regolamento, relativamente alla frequenza della raccolta, l'utente avrà diritto a proporzionale rimborso per il periodo di carente servizio. L'utente dovrà al fine di ottenere la riduzione della parte fissa della tariffa, presentare formale e motivata richiesta attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio all'Ufficio Tributi del Comune.

5. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno a persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, da presentare all'Ufficio Tributi, di una quota della parte fissa della tariffa corrispondente al periodo di interruzione.

6. Gli orari di apertura del Centro Comunale di Raccolta (CCR) e le loro variazioni sono comunicati alla popolazione in forme che consentano la più appropriata diffusione dell'informazione.

Articolo 19 - Campagne di sensibilizzazione e informazione

1. L'Amministrazione comunale cura, con il coordinamento dell'Ente responsabile del bacino, opportune campagne di informazione e sensibilizzazione, anche preventiva, ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.
2. Vanno organizzate in particolare tutte quelle iniziative finalizzate a preparare il consenso e la partecipazione attiva della popolazione, facendo capire che ognuno ha un ruolo e dei doveri verso la comunità nella gestione dei rifiuti, e che massimizzando il recupero è possibile contenere i costi economici e ambientali della gestione dei rifiuti.
3. I necessari obblighi e divieti devono essere accompagnati da ordinanze sindacali che esplicitino anche le sanzioni e le azioni di vigilanza previste:

Articolo 20 - Ordinanze e sistema sanzionatorio per il rispetto delle modalità di conferimento

1. Le evoluzioni del sistema (introduzione di nuove raccolte, o di nuove metodiche, o di nuove modalità di gestione) verranno decise dalla Giunta Comunale e concordate con l'Ente Gestore.

TITOLO 3 - Gestione dei rifiuti da imballaggio

Articolo 21 - Definizioni e classificazioni

1. Per quanto attiene alle definizioni di legge in materia di imballaggi e le disposizioni in materia di gestione dei rifiuti da imballaggio, si fa riferimento a quanto riportato dal titolo II ("Gestione degli imballaggi") del D.Lgs 22/97 e successive modifiche e integrazioni.
2. Allo scopo di definire senza ambiguità l'attribuzione dei rifiuti da imballaggio alla categoria dei primari, secondari e terziari, il Comune può emanare ed aggiornare, in stretto legame con l'evoluzione della normativa nazionale in materia, un "Regolamento di classificazione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio" generati sul proprio territorio.

Articolo 22 - Gestione della raccolta dei rifiuti da imballaggio

1. Le attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio devono innanzitutto puntare alla riduzione di questi ultimi e in secondo luogo al loro riciclaggio.
2. Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati per facilitarne la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio, nonchè per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.
3. Il costo della raccolta, della valorizzazione e dell'eliminazione dei rifiuti da imballaggio è sostenuto dai produttori e dagli utilizzatori.
4. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti.
5. Per gli imballaggi primari² la responsabilità dell'organizzazione della raccolta differenziata (che deve essere selezionata dagli altri rifiuti di tipo domestico) è della Pubblica Amministrazione, mentre produttori e utilizzatori sono tenuti ad adempiere all'obbligo di raccolta dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, oltre che a finanziare le raccolte eseguite dal servizio pubblico. A tal fine costituiscono il Consorzio Nazionale Imballaggi (Conai), che provvede tra l'altro alla ripartizione tra gli stessi dei costi delle operazioni di raccolta differenziata, riciclaggio e recupero degli imballaggi primari effettuate dalle amministrazioni locali.

² Ad esempio (senza che l'elenco abbia pretese di essere esauriente): contenitori per liquidi e materiali posti in vendita in contenitori di vetro, metallo, plastica ma anche contenitori mono-confezione di carta e cartone - es. biscotti, detersivi, pasta, ecc

6. La pubblica amministrazione deve organizzare sistemi di raccolta differenziata che consentano ai consumatori di conferire al servizio pubblico rifiuti da imballaggio primario selezionati dai rifiuti domestici e dai altri tipi di rifiuto da imballaggio.
7. Dal 1.1.98 è proibito immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Dalla stessa data, gli imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata.
8. Per la raccolta (su superfici private) degli imballaggi secondari e terziari, i produttori possono:
 - organizzare autonomamente la raccolta, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero (ma chi non è in grado di dimostrarne la capacità dovrà aderire ai consorzi di cui al punto successivo);
 - aderire ad uno dei Consorzi che vengono costituiti (ai sensi dell'art.40 del D.Lgs 22/97) per ciascuna tipologia di materiale da imballaggio;
 - mettere in atto un sistema cauzionale (e in questo caso gli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato previa cauzione sono esclusi dal calcolo per la ripartizione dei costi della raccolta differenziata di cui al comma 5).
9. Gli utilizzatori sono tenuti a ritirare gratuitamente gli imballaggi usati secondari e terziari ed i rifiuti da imballaggio secondari e terziari ed a consegnarli in un luogo di raccolta organizzato dal produttore e con lo stesso concordato.
10. E' vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati (ad eccezione degli scarti derivanti da operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti da imballaggio).

TITOLO 4 - L'assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

Articolo 23 - I rifiuti assimilati nella gestione dei rifiuti urbani (articolo modificato dalla deliberazione di C.C. n. 23 del 19/4/2010)

1. Possono essere assimilati ai fini della gestione **dei** rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi individuati con specifico provvedimento adottato dall'Ente, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera g) del D. Lgs. n. 22/97.

Articolo 24 - Criteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani (articolo modificato dalla deliberazione di C.C. n. 23 del 19/4/2010)

1. L'assimilazione dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani avviene con provvedimento comunale in forza delle competenze riconosciute in capo al Comune ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera g) del D. Lgs. n. 22/97.

TITOLO 5 - Norme per la gestione di particolari categorie di rifiuti

Articolo 25 - Gestione rifiuti provenienti da beni durevoli

1. I detentori di beni durevoli di uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono esse consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene di tipologia equivalente. Soltanto in assenza di garanzie di fornitura del servizio da parte dei rivenditori, essi possono essere conferiti al servizio pubblico.

Articolo 26 - Rifiuti sanitari, veicoli a motore

1. La gestione dei rifiuti sanitari e dei veicoli a motore (che sono rifiuti speciali) deve avvenire nelle forme previste dagli art. 45 e 46 del D.Lgs 22/97.

Articolo 27 - Modalità di raccolta dei rifiuti urbani e di produzione urbana pericolosi

1. I seguenti rifiuti urbani e di produzione urbana pericolosi potranno essere raccolti o in luoghi presidiati e autorizzati (es. centri di raccolta a gestione pubblica) o presso i rivenditori, all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto:

- vernici, inchiostri, adesivi
- solventi
- prodotti fotochimici
- contenitori di pesticidi e fitofarmaci;
- tubi fluorescenti ed altri contenitori di mercurio
- medicinali
- batterie e pile
- contenitori "T" e "F"

Articolo 28 - Rapporti con il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti

1. Il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli esausti (di cui all'art. 47 del D.Lgs 22/97) deve assicurare la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento e il riutilizzo degli oli e i grassi vegetali e animali esausti consegnati dalle utenze domestiche alle piazzole ecologiche comunali.

2. Chiunque detenga in ragione della propria attività oli e grassi vegetali e animali esausti è obbligato a stoccare gli stessi presso la propria attività e in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento in attesa del conferimento al Consorzio, e non può conferire al servizio pubblico comunale.

Articolo 29 - Rapporti con il Consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene

1. A partire dalla data di operatività delle operazioni di raccolta, riciclaggio e altre forme di recupero dei beni in polietilene diversi dagli imballaggi di cui all'art.35, comma 1, lettere a), b), c) e d) del D.Lgs 22/97, l'Amministrazione comunale può istituire forme di raccolta dei rifiuti generati da detti beni.

TITOLO 6 - La gestione dello spazzamento e di altri servizi di igiene urbana

Articolo 30 - Spazzamento

1. Lo spazzamento consiste nelle operazioni di accumulo, raccolta e trasporto di ogni rifiuto giacente su strade e piazze compresi i marciapiedi, tazze delle alberature stradali, portici, sottopassi, aree spartitraffico, cigli stradali nonché sui cortili delle strutture comunali.

2. I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e quelli di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade o aree pubbliche o sulle strade o aree private comunque soggette ad un uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua raccolti dal servizio pubblico, sono avviati al

recupero e/o riciclaggio ovvero allo smaltimento in discarica.

3. Il servizio è svolto dall'Amministrazione comunale in economia o mediante appalto a terzi. Il servizio di spazzamento viene svolto su strade ed aree pubbliche e/o di uso pubblico-salva diversa previsione in base a convenzioni urbanistiche- con periodicità predeterminata dal Comune in funzione delle caratteristiche delle aree servite e del traffico veicolare e pedonale, sia a chiamata per operazioni particolari di pulizia.

4. Le modalità del suo svolgimento (zone interessate, modalità di svolgimento, frequenza dei passaggi) e il suo coordinamento sono affidati agli uffici tecnici comunali, che provvedono anche all'avvio al recupero, riciclaggio o smaltimento dei materiali raccolti anche a mezzo della eventuale ditta appaltatrice del servizio di raccolta RSU.

5. Le operazioni di spazzamento dovranno essere eseguite in modo da non provocare sollevamento di polvere.

Articolo 31 - Raccolta foglie

1. Le foglie di qualsiasi provenienza, giacenti in area pubblica o privata ad uso pubblico-salvo diversa previsione di convenzioni urbanistiche- site all'interno del centro abitato, devono essere asportate ad opera dell'Ente Gestore assieme agli altri rifiuti urbani giacenti sulle strade tramite i servizi di spazzamento manuale e meccanizzato.

Articolo 32 - Asporto rifiuti da aree a verde pubblico.

1. Le aree a verde pubblico cittadine, sia di proprietà comunale che di altri Enti pubblici, per essere regolarmente sottoposte a manutenzione del verde, devono essere oggetto di asporto dei rifiuti abbandonati, dello svuotamento dei cestini raccogli rifiuti e dello sfalcio dell'erba.

Articolo 33 - Recupero aree degradate.

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 58 del vigente Regolamento Edilizio Comunale, i luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché aree scoperte e terreni non edificati recintati o meno, non di uso pubblico e a qualunque uso o destinazione siano adibiti, devono essere conservati in buono stato di decoro e pulizia, sottoposti a periodiche operazioni di sfalcio e costantemente liberi da materiali di scarto, abbandonati anche da terzi, a cura dei proprietari e di coloro che ne hanno la disponibilità. A tale scopo devono essere evitati comportamenti che inducano o favoriscano l'abbandono di rifiuti all'interno dei suddetti luoghi anche a mezzo realizzazione dei necessari canali di scolo, recinzioni e altre opere idonee ad evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.

2. In caso di scarico abusivo di rifiuti sulle aree indicate al comma precedente, anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente ne abbia la disponibilità, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso con dolo o colpa, è obbligato con Ordinanza del Sindaco alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell'area nonché all'asporto ed avvio al recupero, riciclaggio o smaltimento dei rifiuti.

3. Nel caso in cui essi non adempiano all'ordinanza nei termini assegnati, sarà disposto intervento in danno secondo modalità che saranno di volta in volta definite.

Articolo 34 - Sgombero neve.

1. In caso di nevicate il Comune provvede a sgomberare, secondo il piano di emergenza neve/ghiaccio, la neve giacente sulle sedi stradali. Per prevenire la formazione di ghiaccio sulla rete viaria il piano prevede lo spargimento di cloruri e/o similari e ghiaino.

2. Nel caso di aree interessate dal commercio su aree pubbliche, i titolari dei punti attrezzati per la vendita di merci e/o somministrazione di alimenti e bevande sono tenuti allo sgombero della neve dal posteggio concesso indicato sull'autorizzazione.
3. Allo sgombero della neve dai marciapiedi sono tenuti i frontisti ovvero le amministrazioni condominiali, nel caso di fabbricati residenziali, che devono altresì verificare che non si creino condizioni di pericolo per i passanti a causa dell'accumulo di neve sui tetti spioventi e del formarsi di ghiaccioli sulle grondaie; in caso di pericolo si deve intervenire a rimuovere le cause, previa delimitazione provvisoria delle sottostanti aree pubbliche interessate.
4. Deve essere effettuato lo spalamento della neve dalle cunette per la larghezza di cm. 20 e dall'imbocco delle caditoie e dei tombini onde agevolare il deflusso delle acque di fusione, dell'apertura di passaggi in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e degli incroci stradali; questo per tutto il fronte della proprietà su cui insiste lo stabile da essi abitato o comunque occupato.
5. Devono essere rimossi non appena possibile i veicoli posti in sede stradale in modo tale da consentire lo sgombero delle strade dalla neve.

Articolo 35 - Aree mercatali

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, in contenitori predisposti e gestiti dall'Ente Gestore.
2. Il conferimento dei rifiuti nei contenitori dovrà essere conforme a quanto stabilito nel presente regolamento a proposito di rifiuti urbani e, se del caso, dei rifiuti urbani pericolosi.

Articolo 36 - Aree occupate da pubblici esercizi e da spettacoli viaggianti

1. I gestori di esercizi pubblici quali caffè, ristoranti e simili, che usufruiscono di posteggi su area pubblica o di uso pubblico, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori provvedendo, quando colmi, al loro svuotamento, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'Ente Gestore.
2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi, chioschi stagionali e simili, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quale vendita di pizze al taglio, bibite in lattina, risultino ordinariamente imbrattate dai residui degli involucri delle merci vendute.

Articolo 37 - Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche

1. I promotori delle manifestazioni, salvo il caso in cui promotore sia l'Amministrazione Comunale o a seguito diversi accordi con la stessa, dovranno attivarsi per posizionare tutti i necessari contenitori, cercando di provvedere alla distinzione dei rifiuti per tipologia, ed al termine di dette manifestazioni, e comunque ogni giorno, dovrà essere garantito l'immediato sgombero dei rifiuti e lo spazzamento delle aree occupate.
2. In caso di inadempienza la pulizia viene effettuata dal Comune, a mezzo dell'Ente Gestore, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili.

Articolo 38 - Attività di volantinaggio

1. Sono vietati il lancio di volantini da veicoli, il loro abbandono sulle strade pubbliche o aperte al pubblico, nonché la collocazione sotto i tergicristalli dei veicoli.
2. E' fatta eccezione per i volantini distribuiti alla cittadinanza o all'utenza per propaganda

elettorale, per manifestazioni politiche o sindacali e per comunicazioni effettuate dal Comune o da altri Enti Pubblici o da Aziende Pubbliche.

Articolo 39 - Attività di carico e scarico di merci e materiali.

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima senza lasciare sull'area pubblica o di uso pubblico, rifiuti di qualsiasi genere.
2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere, in solido con i soggetti di cui al comma precedente, a propria cura e spesa alla pulizia suddetta.

Articolo 40 - Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade o aree pubbliche o di uso pubblico, compresi gli spazi verdi, sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta a deiezioni. Dovranno in tal senso provvedere personalmente all'eliminazione e all'asporto di escrementi solidi.

Articolo 41 - Pulizia presso cave e cantieri

1. I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere allo spazzamento, lavaggio, ecc. dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, confinanti con le suddette cave e cantieri, oltre al rispetto di tutte le modalità prescritte dagli altri Regolamenti Comunali.
2. Tali pulizie devono intendersi estese anche alle aree interne ai cantieri.
3. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento od alla ristrutturazione di fabbricati in genere, e comunque ad ogni attività di deposito e cantiere, con interventi di scavo, trasporto terra ecc., è tenuto a mantenere pulite le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tale attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

Articolo 42 - Rifiuti inerti

1. E' permesso il conferimento di limitate quantità di inerti presso i CCR soltanto da parte delle utenze domestiche.

TITOLO 7: Norme per la gestione di rifiuti speciali

Articolo 43 - Oneri dei produttori e detentori di rifiuti speciali

1. I produttori di rifiuti speciali assolvono ai loro obblighi di smaltimento con le seguenti priorità:
 - a) autosmaltimento dei rifiuti;
 - b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
 - c) conferimento dei rifiuti alla Ditta che gestisce il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, se con essa è stata stipulata apposita convenzione;
 - d) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'art. 16 del D.Lgs 22/97.
2. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento è esclusa:
 - a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
 - b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'art. 15 del D.Lgs 22/97 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti

al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla Regione della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi.

Titolo 8 - Controlli e sanzioni

Articolo 44: Vigilanza e sanzioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 14 e dal Titolo V del D.Lgs. 22/97, le violazioni del presente regolamento sono punite con l'ammenda nei limiti minimi e massimi di seguito elencati.
2. Sono preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente regolamento la Polizia Municipale e le altre forze di Polizia e il personale del Comune, dell'ARPAV e dell'ULSS incaricato di pubblico servizio.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente e dal presente regolamento, chiunque viola i divieti di cui all'art. 8, comma secondo, è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. In caso di accertata inadempienza, il Sindaco, con propria ordinanza motivata per ragioni sanitarie, igieniche ed ambientali, previa diffida a provvedere diretta ai soggetti responsabili, dispone lo sgombero dei rifiuti e il loro smaltimento a totale carico dei soggetti di cui sopra.
4. Nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti in aree pubbliche e private, l'Amministrazione Comunale provvede a proprio carico allo sgombero e al successivo smaltimento/recupero/riutilizzo, fatta salva la possibilità di rivalersi, una volta individuato, sul soggetto responsabile.

Articolo di riferimento	Descrizione sommaria delle violazioni	Importo minimo in €	Importo massimo in €
Art. 5	Eludere privativa comunale	25	154
Art. 7, terzo comma, lett. k)	Conferimento su area pubblica di materiali taglienti e/o che possono costituire pericoli per gli operatori della raccolta senza renderli innocui	103	619
Art. 7, comma sesto	Quale esercizio commerciale partecipante al mercato su area pubblica non lasciava pulita l'area messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale	103	619
Art. 7, comma sesto	Quale esercizio commerciale partecipante al mercato non provvedeva in proprio alla raccolta e gestione del rifiuto da imballaggio secondo le procedure richiamate dall'art 7 comma sesto del presente regolamento	103	619
Art. 7, terzo comma, lett.g)	Mancata pulizia/lavaggio/disinfezione dei bidoni in dotazione	25	154
Art. 8, comma terzo, lett. a)	Utilizzare un bidone per il secco e/o l'umido diverso da quello fornito dal Comune	25	154
Art. 8, comma terzo, lett. b)	Depositare sacchetti conformi contenenti FORSU e Frazione secca per il conferimento senza utilizzare rispettivamente il bidone dell'umido e quello del secco forniti dal Comune	25	154
Art. 8, comma terzo, lett. c)	Utilizzare il bidone del secco per rifiuti umidi e viceversa	25	154
Art. 8, comma terzo, lett. d)	Utilizzo di sacchetti del secco (seppur conformi) per l'umido e viceversa	50	300
Art. 8, comma terzo, lett. e)	All'interno del sacchetto conforme contenere o raggruppare la frazione del secco e/o dell'umido in shoppers non trasparenti, sacchi o comunque con qualsiasi altro mezzo o astuzia oscurarne il contenuto allo scopo di impedire la primaria e sommaria ispezione visiva da parte dell'operatore dell'Ente Gestore;	50	300
Art. 8, comma terzo, lett. f)	Esporre sacchetti o bidoni di rifiuti sulla pubblica via in giorni diversi e/o fuori degli orari stabiliti dal Comune o previsti dall'Ente Gestore;	50	300

Art. 8, terzo comma, lett. g)	Conferire il rifiuto ingombrante secco di origine domestica o bene durevole in luoghi diversi rispetto i Centri Comunali di Riciclaggio;	103	619
Art. 8, terzo comma, lett. h)	Abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo (anche se riciclabili) su area pubblica o ad uso pubblico presso le campane stradali per la raccolta differenziata (vetro, plastica, Rup, ecc...) e/o gli altri contenitori predisposti	25	154
Art. 8, terzo comma, lett. i)	Abbandonare rifiuti indifferenziati su area pubblica o ad uso pubblico	103	619
Art. 8, terzo comma, lett. j)	Usare impropriamente le campane della raccolta differenziata introducendo rifiuti diversi rispetto quelli cui tali contenitori sono specificatamente destinati;	103	619
Art. 8, terzo comma, lett. k)	Imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta, gomma da masticare e simili), escrementi di animali, spandimento di olio e simili;	25	154
Art. 8, comma terzo, lett. l)	Conferire rifiuti indifferenziati all'interno del sacchetto e/o bidone del secco e/o dell'umido e/o degli altri contenitori destinati alla raccolta differenziata porta a porta;	25	154
Art. 8, terzo comma, lett. m)	Conferire rifiuti riciclabili e/o recuperabili (ad es. vetro, bottiglie di plastica, ecc) nella Frazione secca e/o umida;	25	154
Art. 8, comma terzo, lett. n)	Eludere le disposizioni sulla raccolta differenziata spinta depositando o abbandonando i rifiuti urbani all'interno o presso i cestini stradali;	50	300
Art. 8, terzo comma, lett. o)	Danneggiare le attrezzature del servizio di gestione dei rifiuti;	50	300
Art. 8, terzo comma, lett. p)	Spostare i contenitori per la raccolta dei rifiuti	50	300
Art. 8, terzo comma, lett. q)	Intralcicare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso;	25	154
Art. 8, terzo comma, lett. r)	Conferire dei rifiuti accesi, non completamente spenti o tali da provocare danni;	103	619
Art. 8, terzo comma, lett. s)	Smaltire rifiuti pericolosi al di fuori delle norme di cui al D.Lgs. 22/97	103	619
Art. 8, terzo comma, lett. t)	Conferire rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani al servizio smaltimento senza avere stipulato apposita convenzione con la gestione del servizio;	103	619
Art. 8, terzo comma, lett. u)	Abbandonare su area pubblica o di uso pubblico volantini pubblicitari o di informazione	25	154
Art. 8, terzo comma, lett. v)	Incenerire rifiuti di qualunque tipo, anche se costituiti unicamente da "frazione verde" (sfalci, potature, fogliame, ramaglie), salvo i residui cartacei in camini e stufe e quanto previsto dall'art. 8, primo comma lettera c), D.Lgs. 22/97;	103	619
Art. 8, terzo comma, lett. w)	Miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi;	103	619
Art. 8, terzo comma, lett. x)	Conferire rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale;	25	154
Art. 8, terzo comma, lett. y)	Accedere, conferire e abbandonare dei rifiuti a fianco o nelle prossimità del CCR quando queste sono chiuse o non presidiate;	50	300
Art. 8, terzo comma, lett. z)	Introdurre rifiuti di qualsiasi genere, compreso quelli conseguenti all'attività di spazzamento delle singole proprietà, nei pozzetti e nelle caditoie stradali.	50	300
Art. 12	Nel trasporto di rifiuti si deve aver cura di evitare spandimenti sulla strada di rifiuti e/o percolato e/o perdere parte del carico.	103	619
	Violazioni di altre disposizioni del presente regolamento non contemplate nelle precedenti voci	25	300

5. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative del presente regolamento si osservano le norme stabilite dal Capo I, sez. prima e seconda, della L. 689/1981 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Ai fini della determinazione dell'importo della sanzione da pagare si applicherà in particolare:
- l'art. 16, primo comma, che disciplina il *Pagamento in misura ridotta*, secondo cui "è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione";
 - l'art. 17 *Obbligo del rapporto*, secondo cui qualora entro il suddetto termine di sessanta giorni gli interessati non abbiano provveduto al pagamento in misura ridotta e non abbiano presentato all'Amministrazione Comunale scritti difensivi e documenti e non abbiano chiesto di essere sentiti dalla stessa, l'Amministrazione Comunale provvederà all'adozione dell'Ordinanza-ingiunzione di pagamento e dei successivi provvedimenti.
7. Qualora venga riscontrata un'errata suddivisione merceologica nella raccolta porta a porta, l'utente è obbligato a provvedere alla selezione del materiale al fine di provvedere all'esatto conferimento secondo le norme del presente regolamento.
8. Il conferimento di rifiuti tramite sacchetti non conformi si configura come mancato pagamento della parte variabile della tariffa, come disciplinata dall'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 158/99.

CAPO II

LA COPERTURA DEI COSTI DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI TRAMITE TARIFFA

TITOLO I - TARIFFA PER LA GESTIONE DEGLI R.S.U.

Articolo 45 - Istituzione della tariffa per la gestione dei rifiuti.

1. Il D.Lgs. 22/97 e successive integrazioni obbliga i Comuni a procedere, nell'ambito della più generale riorganizzazione del sistema di gestione dei rifiuti, alla trasformazione della tassa in tariffa (TITOLO IV, art. 63).
2. Il servizio compete al Comune che lo esercita con diritto di privativa direttamente o mediante Aziende municipalizzate ovvero mediante concessioni ad enti o imprese autorizzate ai sensi del D.Lgs. 22/97.
3. Ai sensi dell'art. 49, comma 16, del D.Lgs. 22/97, il Comune di Montecchio Maggiore attiva il sistema tariffario in via sperimentale dal 01.01.1999.
4. Nel presente Regolamento ogni qualvolta ricorre il termine tariffa deve intendersi tariffa per il servizio relativo alla gestione dei rifiuti.
5. La tariffa di igiene ambientale (TIA) è un'entrata tributaria e per quanto non disciplinato nel presente regolamento, si rendono applicabili le norme statali previste per le entrate tributarie. *(comma aggiunto con deliberazione C.C. n. 23 del 19/4/2010)*

Articolo 46 - Ambiti di applicazione della Tariffa

1. La tariffa si applica limitatamente alle zone del territorio comunale individuate dal presente regolamento

Articolo 47 - Tariffa per il pagamento del Servizio di Gestione dei rifiuti

1. Dal 1.1.1999 viene attivato il sistema di pagamento della gestione dei rifiuti su base tariffaria.
2. I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, sono coperti dal Comune mediante l'istituzione di una tariffa, in base alla seguente formula (che va applicata a regime, al termine della fase transitoria di cui all'art. 59):

$$T_n = (CG + CC)_{n-1} (1+IP_n - X_n) + C_{kn}$$

T = totale entrate tariffarie

n = anno di riferimento

CG = Costi gestione rsu (indifferenziati + differenziati)

CC = Costi comuni

n-1 = anno precedente

IP = inflazione programmata

Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani

X = recupero produttività

CK = Costi d'uso del capitale

3. La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte operative ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.

4. Resta a carico dei produttori e degli utilizzatori il pagamento della raccolta differenziata dei rifiuti da **imballaggio**, che avviene attraverso il Conai, salvo quanto disposto dall'art. 59 (fase transitoria).

Art. 48 – Divisione e componenti di costo della Tariffa di gestione dei rifiuti (modificato con del. C.C. 50/08)

1. La tariffa si articola in due parti:

- una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;
- una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, ai costi di smaltimento e all'entità dei costi di gestione, che viene coperta dalla vendita dei sacchetti, sia per l'umido che per il secco non riciclabile, il cui prezzo contiene una parte del costo dello smaltimento, del trattamento e del conferimento in discarica. Per i grandi produttori di umido vi è un servizio a richiesta denominato "grandi Utenze" che consente di conferire l'umido tramite cassonetti anziché sacchetti (il cui corrispettivo è parametrato al n. di sacchetti che sarebbero stati utilizzati per il conferimento degli stessi litri che contiene il cassonetto). La restante parte dei costi variabili viene coperta con la tariffa parte variabile come disciplinata dal D.P.R. 158/99.

2. L'ammontare del costo da attribuire alla copertura tramite tariffa da riscuotere in bolletta ammonta al Costo complessivo previsto da coprire per l'anno di competenza (in base al Piano Finanziario) decurtato dalla previsione di incassi derivante dalla vendita dei sacchetti. Le voci di costo da attribuire alla tariffa sono le seguenti:

TF = CSL + CARC + CGD + CCD + AC + CK

TV = CRT + CTS + CRD + CTR

TF = parte fissa tariffa

CSL = costi spazzamento e lavaggio

CARC = costi accertamento e riscossione contenzioso

CGD = costi generali

CCD = costi comuni diversi

AC = altri costi

CK = costi uso del capitale (ammortamenti, accantonamento e remunerazione capitale)

TV = parte variabile tariffa

CRT = costi raccolta trasporto rsu

CTS = costi trattamento smaltimento rsu

CRD = costi raccolta differenziata per materiale

CTR = costi di trattamento e riciclo (al netto dei proventi della vendita di materiali ed energia)

3. La Giunta Comunale entro il 31 dicembre e comunque non oltre la data di approvazione del bilancio di previsione, in sede di determinazione delle tariffe, stabilirà:

- a) la percentuale di copertura tramite tariffa del costo del servizio di gestione degli rsu;
- b) la percentuale della parte da coprire con la quota fissa e la percentuale da coprire con la

- quota variabile;
- c) nell'ambito della parte fissa, la percentuale a carico delle utenze domestiche e quella a carico delle utenze di attività;
- d) nell'ambito della parte variabile della tariffa:
- per la parte da riscuotere con bolletta la percentuale a carico delle utenze domestiche e quella a carico delle utenze di attività;
 - per la parte da riscuotere con la vendita dei sacchetti i costi da attribuire agli elementi di conferimento sui quali si basa l'attribuzione della parte variabile della tariffa e conseguente fissazione del prezzo di vendita unitario dei sacchetti, per ogni tipologia e dimensione.
4. Qualora la deliberazione non sia adottata entro tale termine, si intendono confermati gli ultimi valori deliberati.

E' data facoltà, entro il 30 novembre dell'anno di competenza, alla Giunta Comunale di apportare variazioni alle parti fissa e variabile della tariffa in relazione a sopravvenute esigenze di copertura dei costi.

Articolo 49 - Modalità di calcolo della Tariffa - parte fissa – TF (modificato con del.C.C. n. 50/08)

1. La quota da attribuire a carico della parte fissa della tariffa viene attribuita alle utenze domestiche e non domestiche sulla base di una divisione che assicuri un rapporto equilibrato con la produzione dei rifiuti. Nei primi anni di applicazione il Comune tiene conto della suddivisione delle quote di copertura tra utenze domestiche e non domestiche esistente nel 1998, se non dispone di altri dati più attendibili.
2. La quota di costo del servizio da coprire con la parte fissa della tariffa attribuita alle utenze domestiche (categoria C/1) è divisa per i metri quadrati, per ottenere il costo base a mq. Quest'ultimo viene successivamente moltiplicato per la superficie e per un coefficiente correttivo legato al numero dei componenti la convivenza, come specificato dalla tabella seguente:

SOTTOCATEGORIA	NUMERO COMPONENTI	COEFFICIENTE
C1/1	1	0,80
C1/2	2	0,94
C1/3	3	1,05
C1/4	4 e più	1,14

3. La quota di costo del servizio da coprire con la parte fissa della tariffa attribuita alle utenze non domestiche è divisa per i metri quadrati, per ottenere il costo base a mq.. Quest'ultimo viene successivamente moltiplicato per la superficie e per un coefficiente correttivo legato alla sua produttività specifica (KC), scelto dalla Giunta Comunale, tra un minimo e un massimo, come di seguito riportati:

DESCRIZIONE	Kc minimo	Kc massimo
Musei, biblioteche, scuole, associazioni	0,40	0,67

, luoghi di culto		
Cinematografi e teatri	0,30	0,43
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	0,60
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,42	0,88
Stabilimenti balneari	0,38	0,64
Esposizioni e autosaloni	0,34	0,51
Alberghi con ristorante	1,20	1,64
Alberghi senza ristorante	0,95	1,08
Case di cura e riposo	1,00	1,25
Ospedali	1,07	1,29
Uffici, agenzie, studi professionali, banche e istituti di credito	1,07	2,30
Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,99	1,41
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	1,80
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,60	0,83
Banchi di mercato beni durevoli	1,09	1,78
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	1,48
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	1,03
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	1,41
Attività industriali con capannoni di produzione	0,38	0,92
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09
Ristoranti, pizzerie, osterie, pizzerie, pub	3,55	9,63
Mense, birrerie, amburgherie	3,55	7,63
Bar, caffè, pasticceria	3,28	6,29
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	2,76
Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,55	11,29
Ipermercati di generi misti	1,56	2,74
Banchi di mercato di generi alimentari	3,50	6,92
Discoteche, night club	1,04	1,91

Articolo 50 - Modalità di calcolo della Tariffa - parte variabile (modificato con del. C.C. n. 50/08)

1. La quota da attribuire a carico della parte variabile della tariffa è riscossa tramite bolletta e tramite la vendita dei sacchetti con la proporzione stabilita dalla Giunta Comunale in sede di determinazione delle tariffe.

2. La quota da riscuotere in bolletta viene attribuita alle utenze domestiche e non domestiche sulla base di una divisione che assicuri un rapporto equilibrato con la produzione dei rifiuti. Il Comune tiene conto della suddivisione delle quote di copertura tra utenze domestiche e non domestiche come considerata per la parte fissa della tariffa.
3. Le categorie delle utenze non domestiche sono quelle individuate nell'art. 49, comma 3, e nell'art. 55 del presente Regolamento Comunale;
4. Il calcolo della quota variabile della tariffa da riscuotere in bolletta per le utenze domestiche viene determinato dividendo il costo variabile per i kg di rifiuto imputati alle utenze domestiche, e moltiplicato per i coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche (Kb) da scegliere tra un minimo e un massimo indicati nella tabella sotto riportata, da effettuare in sede di determinazione delle tariffe;

SOTTOCATEGORIA	NUMERO COMPONENTI	COEFFICIENTE MINIMO	COEFFICIENTE MASSIMO
C1/1	1	0,60	1,00
C1/2	2	1,40	1,80
C1/3	3	1,80	2,30
C1/4	4 e più	2,20	4,10

5. Il calcolo della quota variabile della tariffa da riscuotere in bolletta per le utenze non domestiche viene determinato dividendo il costo variabile per i kg di rifiuti imputati alle utenze non domestiche, e moltiplicato per i coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche (Kd) da scegliere tra un minimo e il massimo indicati nella tabella sotto riportata, da effettuare in sede di determinazione delle tariffe;

DESCRIZIONE	Kc minimo	Kc massimo
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,28	5,50
Cinematografi e teatri	2,50	3,50
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,20	4,90
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,25	7,21
Stabilimenti balneari	3,10	5,22
Esposizioni e autosaloni	2,82	4,22
Alberghi con ristorante	9,85	13,45
Alberghi senza ristorante	7,76	8,88
Case di cura e riposo	8,20	10,22
Ospedali	8,81	10,50
Uffici, agenzie, studi professionali, banche e istituti di credito	8,78	12,45
Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	8,15	11,55
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	9,08	14,78
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4,92	6,81
Banchi di mercato beni durevoli	8,90	14,58

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	8,95	12,12
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,76	8,48
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,95	11,55
Attività industriali con capannoni di produzione	3,13	7,53
Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	8,91
Ristoranti, pizzerie, osterie, pizzerie, pub	32,44	78,97
Mense, birrerie, amburgherie	32,44	62,55
Bar, caffè, pasticceria	32,44	51,55
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi generi alimentari	16,55	22,67
Plurilicenze alimentari e/o miste	12,60	21,40
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	32,44	92,56
Ipermercati di generi misti	12,82	22,45
Banchi di mercato di generi alimentari	28,70	56,78
Discoteche, night club	8,56	15,68

6. La restante parte variabile sarà coperta con la vendita dei sacchetti necessari al conferimento del rifiuto secco non riciclabile e del rifiuto umido e per le grandi utenze in base alle quantità conferite;
7. I sacchi saranno venduti tramite i rivenditori commerciali autorizzati dal Comune in modo da garantire la più larga diffusione e accessibilità di acquisto;
8. I prezzi dei sacchetti sono determinati sulla base dei costi variabili al netto della parte variabile riscossa tramite bolletta, diviso per il numero totale dei sacchi che si ipotizza di vendere, per tipologia e in base al trend dell'anno precedente, tenuto conto dei quantitativi di rsu umido e secco non riciclabile conferiti l'anno precedente.

Articolo 51 – Presupposto della tariffa da riscuotere in bolletta (modificato con del. C.C. n. 50/08)

1. La tariffa da riscuotere in bolletta è dovuta per l'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte operative ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualunque uso adibiti, esistenti sul territorio comunale.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'arredo o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica o di gas, costituisce presunzione semplice di occupazione o conduzione dell'immobile.
3. La tariffa è commisurata ad anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione, proporzionalmente ai bimestri dell'anno nei quali si è protratta l'occupazione o detenzione, tenendo conto delle denunce di inizio e/o cessazione utenza.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tariffa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Articolo 52 - Soggetti passivi e soggetti responsabili della parte fissa della Tariffa

1. La parte fissa della tariffa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte

operative, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

2. Nei casi di locali in *multiproprietà e di centri commerciali integrati*, il soggetto che gestisce i servizi è responsabile del pagamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune, fermi restando nei confronti dei singoli occupanti o detentori gli altri obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno all'Ufficio Tributi del Comune l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree in multiproprietà o del centro commerciale integrato. Nel caso di multiproprietà dovrà essere indicato il periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva.
3. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e comunque per periodi inferiori a 18 mesi, la parte fissa della tariffa è dovuta dal proprietario.

Articolo 53 – Computo della base imponibile della Tariffa da riscuotere in bolletta. (modificato con del. C.C. n. 50/08)

1. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa (da computare in metri quadrati) è misurata per i locali al netto dei muri (filo interno dei muri), per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
2. Nel calcolo della superficie complessiva le frazioni fino a mezzo metro quadrato si trascurano, le frazioni superiori devono essere arrotondate al metro quadrato superiore.
3. I locali e le aree delle utenze non domestiche eventualmente adibiti ad usi non espressamente indicati nella classificazione fornita dal metodo normalizzato DPR 158/99, vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
4. Ai fini del calcolo della parte fissa della tariffa da riscuotere tramite bolletta delle utenze non domestiche va considerata anche la superficie dei locali ove si svolge l'attività produttiva, e quindi applicata su tutte le superfici delle utenze di tipo produttivo (reparti di lavorazione, magazzini, ecc.). Nella parte variabile da riscuotere in bolletta non si tiene conto delle superfici ove si producono rifiuti speciali e che l'azienda conferisce ad uno smaltitore autorizzato;
5. La tariffa applicabile è sempre unica anche se le superfici utilizzate hanno destinazione d'uso diverso (area vendita, esposizione, ufficio, deposito, ecc.) e anche se dislocate in luoghi diversi.
6. Rientrano nella categoria 1 "Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto" le associazioni iscritte nell'apposito Registro tenuto presso questo Comune, al quale si accede solo in presenza dei requisiti richiesti;
7. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa non può essere inferiore all'80% della superficie catastale.

Articolo 54 - Locali ed aree da comprendere nella parte fissa della Tariffa

1. Si considerano locali imputabili agli effetti della parte fissa della tariffa tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso; sono comunque da considerare, in via esemplificativa, le superfici utili di:
 - a) tutti vani all'interno delle abitazioni tanto principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostiglio, bagni, ecc.) e così pure quelli

delle dipendenze anche se separate o interrato rispetto al corpo principale del fabbricato (autorimesse, box, garage, cantine, soffitte, ecc.), escluse le stalle, i fienili ad uso agricolo e le serre;

- b) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati;
- c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto e alloggio, caserme, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili, posteggi e mercati, sia coperti che scoperti;
- d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo, teatri, cinema o altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- e) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, case di riposo, delle associazioni tecnico-economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni grado;
- f) tutti vani, accessori e pertinenze, così come individuate per le abitazioni private degli Enti pubblici, delle Associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle unità sanitarie locali e case di cura private (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali) delle caserme, stazioni, ecc.;
- g) tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.).

Articolo 55 - Classificazione dei locali ed aree imponibili nella parte fissa della Tariffa

1. Attività non specificatamente analizzate sono raggruppate nelle diverse categorie con criteri di analogia;
2. L'appartenenza dei locali ed aree scoperte ad una specifica categoria si stabilisce con riguardo alla destinazione funzionale complessiva e non dei singoli locali.
3. Agli effetti della graduazione della parte fissa della tariffa, le superfici dei locali e delle aree sono così classificate:

Categoria	Descrizione
C 1 / 1	Abitazioni private, relativi garage ed eventuali pertinenze (nucleo familiare con 1 occupante)
C 1 / 2	Abitazioni private, relativi garage ed eventuali pertinenze (nucleo familiare con 2 occupanti)
C 1 / 3	Abitazioni private, relativi garage ed eventuali pertinenze (nucleo familiare con 3 occupanti)
C 1 / 4	Abitazioni private, relativi garage ed eventuali pertinenze (nucleo familiare con 4 occupanti)
C 1 / 5	Abitazioni private, relativi garage ed eventuali pertinenze (nucleo familiare con 5 occupanti)
C 1 / 6	Abitazioni private, relativi garage ed eventuali pertinenze (nucleo familiare con 6 o più occupanti)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri

3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni e autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali, banche e istituti di credito
13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, pizzerie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato di generi alimentari
30	Discoteche, night club

4. I locali e le aree che non risultassero espressamente indicati, vengono assimilati, sulla base della loro destinazione d'uso, a quelli compresi in una delle categorie sopra classificate.

TITOLO II - DECORRENZA DELL'UTENZA, LOCALI ED AREE DA INSERIRE NELLA PARTE FISSA DELLA TARIFFA

Articolo 56 - Inizio, cessazione e variazione dell'occupazione o detenzione (modificato con delibera di C.C. n. 23 del 19/4/2010)

1. La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione.
2. La tariffa decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.
3. Nel caso di multiproprietà la tariffa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore come previsto dall'articolo 52.
4. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tariffa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui

è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

5. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tariffa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tariffa è stata assolta dall'utente subentrante.

6. La denuncia di variazione che comporti un maggiore o minore ammontare della tariffa esplica effetti a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo.

Articolo 57 - Locali ed aree non utilizzate (modificato con delibera di C.C. n. 23 del 19/4/2010)

1. La tariffa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzate, purchè risultino predisposti all'uso.

2. I locali e le aree si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento, di impianti, attrezzature.

3. Le condizioni di non utilizzo debbono essere dichiarate dal contribuente nella denuncia originale, integrativa o di variazione, ed hanno effetto dal bimestre solare successivo.

Articolo 58 - Locali ed aree non tenuti al pagamento della Tariffa (modificato con delibera di C.C. n. 23 del 19/4/2010)

1. Non sono tenuti al pagamento della tariffa, i seguenti locali ed aree:

- i luoghi e locali impraticabili come solai, sottotetti e cantine con altezza inferiore a metri 1,50 o interclusi;
- i depositi di materiali in disuso o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti;
- i locali non allacciati ai servizi a rete o privi di mobilio e suppellettili;
- i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo, ad esempio cabine elettriche, vano ascensore, ecc.
- superfici destinate direttamente ed esclusivamente allo svolgimento di attività sportive, competitive ed amatoriali, con esclusione delle superfici aperte al pubblico o destinate a servizi;
- locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- cavedi, cortili interni non accessibili;
- locali e fabbricati di servizio e relative aree accessorie dei fondi rustici (che non comprendono i locali adibiti ad abitazione civile e relative pertinenze);
- fabbricati danneggiati, non agibili o in ristrutturazione purchè tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione limitatamente al periodo di mancata utilizzazione (da denunciare la data da cui riprende a decorrere l'occupazione);
- le aree scoperte di pertinenza di civili abitazioni, e non operative di attività;
- la aree scoperte adibite a verde.

2. Per eventuali locali ed aree non considerati nell'elenco di cui al precedente comma, si farà riferimento a criteri di analogia.

3. I locali e le aree intassabili di cui al comma 1 dovranno essere indicate nella denuncia prevista dall'articolo 64 del presente Regolamento.

4. Sono escluse dal pagamento della tariffa le *parti comuni del condominio*, a disposizione del condominio, di cui all'art. 1117 del C.C., quali lastricati solari, scale, androni di ingresso, vestiboli, anditi, portici, cortili, lavanderie, stendotoi, garages, sulle cui superfici si possono produrre rifiuti. All'eventuale uso o detenzione in via esclusiva di parti comuni da parte di uno o più condomini corrisponde obbligazione in capo agli stessi. L'amministratore del condominio è tenuto a presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, all'Ufficio Tributi del Comune l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio.

Articolo 59 – Esenzioni (modificato con delibera di C.C. n. 23 del 19/4/2010)

1. Sono esenti dal pagamento della tariffa, oltre ai casi espressamente previsti dagli articoli 58 del presente regolamento:

- a) i locali utilizzati per l'esercizio di culto ammessi nello Stato, i locali adibiti ad attività di formazione religiosa, i sagrati e i cortili delle chiese, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- b) i locali e le aree adibiti ad uffici, servizi ed edifici comunali gestiti in forma diretta, con le relative aree;
- c) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;
- d) le abitazioni e relative pertinenze occupate da famiglie in condizioni di accertato disagio socio-economico.

2. Le esenzioni di cui al punto d) del comma 1, saranno concesse su domanda degli interessati, debitamente documentate, e previo esame favorevole dell'Ufficio Assistenza e avranno decorrenza dall'anno successivo.

3. Il comune metterà a disposizione delle utenze di cui alla lettera d) del comma 1, un sufficiente numero di sacchi per i rifiuti umidi e secchi.

TITOLO III - DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Articolo 60 - Agevolazioni e riduzioni (modificato con del. C.C. n. 50/08)

1. La **tariffa è ridotta** del 30 % nel caso di:

- a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune. La riduzione è calcolata sulla tariffa per unico occupante;
 - b. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
 - c. utenze che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b), risieda, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale.
4. La tariffa è ridotta del 30 % nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale come definita ai fini fiscali.
5. Sono stabilite le seguenti speciali agevolazioni:
- a) esenzione totale, previa attestazione dell'ufficio competente, per le abitazioni occupate da persone assistite in via continuativa dal Comune o da altri enti territoriali o che versano in condizioni socio-economiche ovvero sanitarie particolarmente disagiate;
 - b) riduzione del 30 % dell'ammontare complessivo della tassa dovuta per abitazioni occupate da anziani con reddito mensile non superiore all'ammontare della pensione sociale, di età superiore ai 65 anni, e che sono proprietari di alcuna altra unità immobiliare oltre quella di residenza. Nel caso di più componenti il nucleo familiare, il reddito complessivo del nucleo familiare del contribuente, dovrà essere costituito esclusivamente da pensioni sociali, che saranno cumulate. (modificato con del. C.C. n. 125 del 23/12/2002);
 - c) riduzione del 90 % dell'ammontare complessivo della tassa dovuta per i locali occupati da associazioni o gruppi di volontariato che svolgono attività religiosa, sociale, culturale, sportiva senza fini di lucro intendendo quali "associazioni" quelle iscritte nell'apposito Registro

- tenuto presso questo Comune, al quale si accede solo in presenza dei requisiti richiesti;
- d) esenzione totale per gli edifici aperti al pubblico culto;
 - e) esenzione totale per i locali ed aree adibite a servizi per i quali il Comune sia tenuto per legge a sostenere le spese di funzionamento;
 - f) riduzione del 50 % della tariffa a favore delle “botteghe Storiche” riconosciute con provvedimento dal Comune;
5. Viene agevolato l'acquisto dei sacchetti, sia per la raccolta della frazione secca non riciclabile, sia di quella umida, al solo costo industriale del sacchetto, per un quantitativo deliberato annualmente dalla Giunta Comunale, alle seguenti utenze:
- a) Case di Riposo per anziani presenti sul territorio comunale;
 - b) Scuole private e pubbliche di ogni ordine e grado, anche quelle di cui il Comune non sostiene le spese di funzionamento;
 - c) Caserme dello Stato, Carabinieri, Polizia, Esercito, Guardia di Finanza o altra arma.

Articolo 61 - Modalità per conseguire agevolazioni e riduzioni

1. Le richieste di riduzioni, agevolazioni od esenzioni devono essere presentate all'Ufficio Tributi utilizzando appositi moduli di denuncia, previsti dall'art 63 del presente Regolamento, completi di tutti i dati richiesti. Le domande incomplete saranno irricevibili fino ad avvenuta integrazione con tutti i dati richiesti.
2. Le agevolazioni e le riduzioni, una volta concesse, competono anche per gli anni successivi senza bisogno di nuova domanda fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta.
3. Il comune in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e agevolazioni.
4. L'esenzione o la riduzione può essere concessa anche in corso di anno se il possesso dei requisiti sono dichiarati sotto la responsabilità, anche penale, dell'utente e idoneamente documentati. Questo ha valore solo per l'anno di competenza e non per quelli precedenti (comma aggiunto con del. C.C. n. 125 del 23/12/2002).

Articolo 62 - Cumulo delle riduzioni

1. Ove ne ricorrano i presupposti, le riduzioni tariffarie previste dall'art.16 , sono cumulabili con il limite massimo dell 80 % della tariffa ordinaria.

TITOLO IV - TARIFFA GIORNALIERA

Articolo 63 - Tariffa giornaliera

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali ed aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tariffa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso ***inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.***
2. La misura della tariffa è determinata in base alla parte fissa della tariffa delle utenze attività aumentata parte variabile della tariffa, di cui al punto a) comma 3 dell'art. 49 del presente Regolamento, rapportata a giorno (diviso 365) e moltiplicata per un coefficiente pari a 1,3..
3. Il pagamento della tariffa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento

della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche con le modalità previste dall'art. 50 del D.Lgs. n. 507/93; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia. La tariffa giornaliera non verrà riscossa qualora l'importo da pagare per il periodo di occupazione non superi la somma di £. 4.000=.

4. In caso di occupazione di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

5. Si considerano produttive di rifiuti ai fini dell'applicazione della tariffa giornaliera le occupazioni realizzate per lo svolgimento di sagre, fiere, attrazioni dello spettacolo viaggiante e simili.

6. Sono previste esenzioni e/o riduzioni per le occupazioni occasionali o comunque di breve durata dichiarate esenti dalla legge o esentate dal Regolamento Comunale della tassa occupazione di spazi ed aree pubbliche.

7. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei seguenti casi:

a) occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori ai 60 minuti;

b) occupazioni per il commercio in forma itinerante con soste non superiori ai 60 minuti;

c) occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali ecc.:

d) occupazioni per effettuare traslochi;

e) occupazioni per operazioni di carico e scarico per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento;

f) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore che non comportino l'attività di vendita o di somministrazione.

TITOLO V - DENUNCE, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO

Articolo 64 - Denunce

1. Per i nuclei familiari iscritti all'Anagrafe del comune di Montecchio Maggiore il numero dei componenti viene estrapolato dall'Anagrafe al momento della *formazione del ruolo principale o dei suppletivi*. Le variazioni (nascite, decessi, e altro) hanno effetto per il ruolo principale successivo.

2. Sono soggette all'obbligo di presentazione della denuncia di inizio utenza, variazione e cessazione tutte le utenze domestiche, residenti o meno, e le utenze non domestiche. La denuncia va presentata al Comune entro 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o detenzione, o dalla data in cui è avvenuta la variazione, e viene redatta su appositi modelli messi a disposizione del Comune.

3. Non sono soggette all'obbligo di denuncia di variazione le sole modifiche di consistenza del nucleo familiare.

4. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni l'utente è tenuto a presentare una nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.

5. La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali, la data in cui viene presentata la denuncia. In particolare dovranno essere specificati:

- per le persone fisiche: il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio;
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche: la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale o partita IVA, la sede legale.

6. La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'ufficio

comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

Articolo 65 - Accertamento e controllo (modificato con delibera di C.C. n. 23 del 19/4/2010)

1. In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio provvede alla spedizione di un avviso, tramite posta ordinaria, nel quale si invita il contribuente a presentare la dichiarazione iniziale o rettificativa. In mancanza di risposta entro 30 giorni dalla spedizione l'ufficio provvederà ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia e ai successivi finchè esiste la violazione di incompletezza ed infedeltà, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

2. Il Comune può rivolgere alle utenze invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti. La superficie dichiarata e/o accertata non può essere inferiore al limite stabilito dal comma 340 della Legge 311/2004, nella misura dell'80% della superficie catastale.

3. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tariffa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura della superficie, utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo e richiedere ad uffici pubblici o enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

Articolo 66 - Modalità di determinazione, pagamento e riscossione della Tariffa (modificato con delibera di C.C. n. 23 del 19/4/2010)

1. L'importo della parte fissa, di parte di quella variabile, delle addizionali, degli oneri e delle sanzioni, è riscosso mediante l'emissione di avvisi di pagamento, da riscuotere, in quattro rate, riducibili a due. Si applicano in quanto compatibili le altre disposizioni contenute nel D.P.R. 29.09.1973, n. 602 e nel D.P.R. 28.01.1988, n. 43.

2. Su istanza del contribuente il Sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. Nel caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto (a ruolo) è riscuotibile in un'unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi in ragione del tasso legale.

3. La parte variabile viene riscossa tramite:

- la vendita dei sacchetti;
- per le grandi utenze mediante liquidazione annuale sulla base delle quantità conferite;

Articolo 67 – Rimborsi (modificato con delibera di C.C. n. 23 del 19/4/2010)

1. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza della parte di tariffa iscritta a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza del Giudice Tributario o dal provvedimento di annullamento o di

riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza del Giudice Tributario, il Servizio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 60 giorni.

2. Lo sgravio o il rimborso della tariffa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dal servizio Tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto.

3. In ogni altro caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre cinque anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio o rimborso è disposto dal comune entro 180 giorni dalla domanda.

4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura del tasso legale, da conteggiare dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

Articolo 68 – Sanzioni (modificato con delibera di C.C. n. 23 del 19/4/2010)

1. Nel caso di omessa dichiarazione di inizio utenza, anche a seguito di invito, o di dichiarazione pervenuta entro i termini stabiliti, il Comune, in aggiunta alla tariffa applica, sulla somma dovuta sino alla data in cui viene comunicata all'utente l'omessa dichiarazione o a quella in cui perviene la tardiva dichiarazione, una sanzione del 100%, riducibile ad $\frac{1}{4}$ se il pagamento avviene entro 60 gg.

2. Nel caso di accertata omessa comunicazione di variazione, anche a seguito di invito, degli elementi che determinano la composizione della tariffa e di comunicazione presentata o pervenuta oltre i termini stabiliti, qualora la rettifica determini una variazione in aumento della tariffa, il Comune, oltre alla differenza fra valore della tariffa applicata e quella nuova risultante dalla variazione omessa o ritardata applicherà la sanzione del 50 %, riducibile ad $\frac{1}{4}$ se il pagamento avviene entro 60 gg.

Articolo 69 - Contenzioso

1. Il ricorso contro l'avviso di accertamento, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Tributaria competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

Articolo 70 - Obblighi degli uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a comunicare all'Ufficio Tributi tutte le informazioni che possono influire sull'applicazione della tariffa.

TITOLO IV - ABROGAZIONI E NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 71 - Abrogazioni

1. Il regolamento per l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) è sostituito dal presente regolamento. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intende abrogata ogni eventuale norma contenuta in altri Regolamenti Comunali in contrasto con le presenti disposizioni o che disciplina diversamente la stessa materia, in particolare il precedente regolamento per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti approvato e successivamente modificato con le seguenti Delibere di Consiglio Comunale n. 104 del 12.10.1998, n. 129 del 21.12.1998, n. 18 del 21.02.2000 e di Giunta Comunale n. 152 del 10.04.2000.

Articolo 72 - Norme transitorie e finali

1. Le agevolazioni di cui ai commi 10 e 14 del Decreto Legislativo n. 22/97 sono assicurate agli utenti dal servizio di raccolta “porta a porta” effettuato sul territorio comunale, in quanto non acquisteranno i sacchetti per il conferimento. Non verseranno perciò la tariffa variabile per la parte di rifiuto non conferito al servizio comunale.

Articolo 73 – Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali.

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme di cui al

- D.Lgs. 22/97 e successive modificazione ed integrazioni;
- Le relative norme tecniche di attuazione;
- La normativa di settore, in particolare quella statale e regionale, per quanto di pertinenza nonché
- Ai regolamenti comunali.

Articolo 74 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta approvazione da parte del Consiglio Comunale e dopo la pubblicazione per quindici giorni all’albo pretorio.

Allegato 1 (art. 23, comma 4) – abrogato con delibera di C.C. n. 23 del 19/4/2010